

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 255

26° anno

15 settembre 1983

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

83/463/CEE:

- ★ **Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1983, che istituisce misure transitorie per l'indicazione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale** 1

83/464/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1983, relativa alle domande di rimborso ai sensi della decisione 80/1097/CEE del Consiglio, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna** 7

83/465/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1983, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle associazioni di produttori ed alle relative unioni nel settore del cotone** 17

83/466/CEE:

- ★ **Quarantatreesima direttiva della Commissione, del 28 luglio 1983, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali** 28

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 1983****che istituisce misure transitorie per l'indicazione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale****(83/463/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), secondo trattino, della direttiva 79/112/CEE, gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate nell'allegato II della stessa direttiva sono obbligatoriamente designate, nel relativo elenco, con il nome di tale categoria seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CEE;

considerando che, allo stato attuale della legislazione comunitaria, non a tutti gli ingredienti in causa è stato sinora attribuito un numero CEE; che, di conseguenza, non è possibile fare pieno uso della facoltà offerta dalla norma di etichettatura suddetta;

considerando che la Comunità è tenuta a integrare la sua normativa sulle categorie di ingredienti di cui all'allegato II della direttiva 79/112/CEE e che, con la graduale adozione di nuove disposizioni comunitarie in materia, si renderanno disponibili numeri

CEE da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti alimentari;

considerando che, in attesa dell'adozione di queste nuove disposizioni, in via transitoria e per agevolare l'applicazione della direttiva 79/112/CEE, occorre mettere a disposizione delle persone responsabili dell'etichettatura dei prodotti alimentari un sistema di numerazione provvisoria per gli ingredienti ai quali non è ancora stato attribuito un numero CEE;

considerando che un sistema del genere non pregiudica le disposizioni che autorizzano, vietano o limitano l'uso degli ingredienti in causa;

considerando che la presente direttiva può riguardare unicamente gli ingredienti che appartengono alle categorie enumerate nell'allegato II della direttiva 79/112/CEE; che, tuttavia, qualora altre categorie venissero aggiunte a detto allegato, potrebbe rendersi altresì necessario attribuire eventuali numeri agli ingredienti appartenenti a queste altre categorie;

considerando che il progresso tecnico e scientifico in corso nel settore degli edulcoranti artificiali non consente attualmente di enumerare tutti gli ingredienti che appartengono a questa categoria e che, di conseguenza, per il momento non è opportuno includere detti ingredienti nel regime transitorio stabilito dalla presente direttiva;

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/112/CEE, gli Stati membri possono non rendere obbligatoria

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

l'indicazione del nome specifico o del numero CEE per gli ingredienti appartenenti a una delle categorie enumerate nell'allegato II della stessa; che la presente direttiva non pregiudica questa norma d'eccezione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In attesa dell'applicazione delle disposizioni comunitarie per introdurre nuovi numeri CEE, i numeri che figurano in allegato possono sostituire, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), secondo trattino, della direttiva 79/112/CEE, l'indicazione del nome specifico degli ingredienti corrispondenti quando la loro funzione tecnologica ne determina l'appartenenza a una o più delle categorie enumerate nell'allegato II della direttiva 79/112/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano, se del caso, la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi ammettono l'uso dei numeri di cui in allegato al più tardi il 1° luglio 1984, fatte salve le disposizioni in virtù delle quali è autorizzato, vietato o limitato l'uso degli ingredienti corrispondenti.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero provvisorio	Nome specifico dell'ingrediente
101a	Riboflavin-5-fosfato
107	Giallo 2 G
128	Rosso 2 G
133	Azzurro brillante FCF
154	Bruno FK
155	Bruno HT
234	Nisina
240	Aldeide formica
262	Acetato di sodio
296	Acido malico (DL + L)
297	Acido fumarico
343	Ortofosfato di magnesio
350	Malato di sodio i) Malato di sodio ii) Malato acido di sodio
351	Malato di potassio i) Malato di potassio ii) Malato acido di potassio
352	Malato di calcio i) Malato di calcio ii) Malato acido di calcio
353	Acido metatartarico
354	Tartrato di calcio
355	Acido adipico
363	Acido succinico
370	1,4-epionolattone
375	Acido nicotinico
380	Citrato triammonico
381	i) Citrato ferrico-ammonico ii) Citrato ferrico-ammonico verde
385	EDTA calcico-disodico
416	Gomma Karaya
430	Stearato di poliossietilene (8)
431	Stearato di poliossietilene (40)
432	Monolaurato di poliossietilen (20) sorbitano
433	Monooleato di poliossietilen (20) sorbitano
434	Monopalmitato di poliossietilen (20) sorbitano
435	Monostearato di poliossietilen (20) sorbitano
436	Tristearato di poliossietilen (20) sorbitano
442	Fosfatidi di ammonio
476	Poliricinoleato di poliglicerolo

Numero provvisorio	Nome specifico dell'ingrediente
478	Esteri misti dell'acido lattico e degli acidi grassi alimentari con il glicerolo e il glicol propilenico
479	Olio di soia ossidato mediante riscaldamento e fatto reagire con dei mono-gliceridi e dei di-gliceridi d'acidi grassi alimentari
491	Monostearato di sorbitano
492	Tristearato di sorbitano
493	Monolaurato di sorbitano
494	Monooleato di sorbitano
495	Monopalmitato di sorbitano
500	Carbonato di sodio i) Carbonato di sodio ii) Carbonato acido di sodio iii) Sesquicarbonato di sodio
501	Carbonato di potassio i) Carbonato di potassio ii) Carbonato acido di potassio
503	Carbonato di ammonio i) Carbonato di ammonio ii) Carbonato acido di ammonio
504	Carbonato di magnesio
505	Carbonato ferroso
507	Acido cloridrico
508	Cloruro di potassio
509	Cloruro di calcio
510	Cloruro di ammonio
511	Cloruro di magnesio
513	Acido solforico
514	Solfato di sodio
515	Solfato di potassio
516	Solfato di calcio
518	Solfato di magnesio
520	Solfato di alluminio
521	Solfato di alluminio e di sodio
523	Solfato di alluminio e di ammonio
524	Idrossido di sodio
525	Idrossido di potassio
526	Idrossido di calcio
527	Idrossido di ammonio
528	Idrossido di magnesio
529	Ossido di calcio
530	Ossido di magnesio
535	Ferrocianuro di sodio
536	Ferrocianuro di potassio
537	Esacianomanganato ferroso

Numero provvisorio	Nome specifico dell'ingrediente
540	Difosfato dicalcico
541	i) Fosfato di sodio e alluminio, acido ii) Fosfato di sodio e alluminio, basico
542	Fosfato di ossa commestibile
543	Polifosfati di sodio e calcio
544	Polifosfati di calcio
545	Polifosfati di ammonio
546	Magnesio pirofosfato
550	Silicato di sodio i) Silicato di sodio ii) Metasilicato di sodio
551	Biossido di silicio
552	Silicato di calcio
553a	i) Silicato di magnesio sintetico ii) Trisilicato di magnesio
553b	Talco
554	Silicato di sodio e alluminio
555	Silicato di potassio e alluminio
556	Silicato di calcio e alluminio
557	Silicato di zinco
558	Bentonite
559	i) Caolino leggero ii) Caolino pesante
570	Acido stearico
571	Stearato di ammonio
572	Stearato di magnesio
573	Stearato di alluminio
574	Acido gluconico
575	Glucono-delta-lattone
576	Gluconato di sodio
577	Gluconato di potassio
578	Gluconato di calcio
579	Gluconato ferroso
620	Acido L-glutammico
621	Glutammato monosodico
622	Glutammato monopotassico
623	Glutammato di calcio
624 ^e	Glutammato d'ammonio
625	Glutammato di magnesio
626	Acido guanilico
627	Guanilato di sodio
628	Guanilato di potassio

Numero provvisorio	Nome specifico dell'ingrediente
629	Guanilato di calcio
630	Acido inosinico
631	Inosinato di sodio
632	Inosinato di potassio
633	Inosinato di calcio
635	5'-ribonucleotide di sodio
636	Maltolo
637	Etilmaltolo
900	Dimetilpolisilossano
901	i) Cera d'api bianca ii) Cera d'api gialla
902	Cera candelilla
903	Cera carnauba
904	Shellac
905	Oli minerali, paraffine
906	Gomma benzoino
907	Cera microcristallina raffinata
908	Cera di crusca di riso
913	Lanolina
915	Esteri di glicerolo, metilico o pentaeritritico della colofonia parzialmente idrogenata o polimerizzata
920	L-Cisteine e suoi cloridrati, sali di sodio e potassio
921	L-Cistina e suoi cloridrati, sali di sodio e potassio
922	Persolfato di potassio
923	Persolfato di ammonio
924	Bromato di potassio
925	Cloro
926	Biossido di cloro
927	Azoformammide

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1983****relativa alle domande di rimborso ai sensi della decisione 80/1097/CEE del Consiglio, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna****(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)****(83/464/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 80/1097/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che le domande di rimborso che la Repubblica italiana deve presentare alla Comunità devono recare determinate informazioni che permettano di accertare se le spese sono conformi al disposto della decisione 80/1097/CEE, nonché alle indicazioni contenute nel piano presentato da tale Stato membro e approvato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, della stessa decisione;

considerando che, per consentire un controllo efficace, la Repubblica italiana deve tenere i documenti giustificativi a disposizione della Commissione per un periodo di tre anni dopo il versamento dell'ultimo rimborso relativo a un progetto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

Articolo 1

1. Le domande di rimborso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 80/1097/CEE devono essere conformi alle tabelle contenute in allegato.

2. La Repubblica italiana trasmette alla Commissione, unitamente alla prima domanda di rimborso, il testo delle disposizioni nazionali d'applicazione e delle istruzioni amministrative, nonché i formulari e qualsiasi altro documento relativo alla realizzazione dell'azione sul piano amministrativo.

Articolo 2

La Repubblica italiana tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dopo il versamento dell'ultimo rimborso di una spesa, tutti i documenti giustificativi o la relativa copia certificata conforme in suo possesso, sulla cui base sono stati decisi gli aiuti previsti dalla decisione 80/1097/CEE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 325 dell' 1. 12. 1980, pag. 8.

ALLEGATO 1

Domanda di rimborso delle spese sostenute dalla Repubblica italiana nel 19.. in base alla decisione 80/1097/CEE, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna

TABELLA RIEPILOGATIVA

(in Lit)

Natura dell'azione	Spese sostenute dallo Stato membro	Rimborso richiesto
ERADICAZIONE (totale allegati 2.1 – 2.5)		
PREVENZIONE DELLA MALATTIA (totale allegati 3.1 – 3.3)		
RINNOVO E RIPOPOLAMENTO (totale allegati 4.1 – 4.3)		
RISTRUTTURAZIONE E CONTROLLO (totale allegati 5.1 – 5.4)		
AIUTI RECUPERATI (totale allegato 6)		
TOTALE NETTO		

Si conferma quanto segue:

- le misure sopra elencate di cui è chiesto il rimborso sono state realizzate conformemente al piano approvato con decisione 82/390/CEE del 28 maggio 1982, e alle comunicazioni supplementari trasmesse dallo Stato membro interessato alla Commissione;
- si è provveduto all'esecuzione delle misure e dei controlli di cui all'articolo 2, punto 1, lettera b), punto 2, lettere a), b), c), g), e punto 3, lettere b) ed e), della decisione 80/1097/CEE;
- sono state definite le norme e condizioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettera g), punto 3, lettera b), e punto 4, lettera a).

Data, timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATI 2.1 - 2.3

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19.. in base all'articolo 2, punto 1, lettere a), e), f),
della decisione 80/1097/CEE

ERADICAZIONE

(in Lit)

1	2	3	4	5	6
Province	Numero di aziende interessate	Numero di animali abbattuti	Costi totali dell'azione	Spese dello Stato membro imputabili al FEAOG	Rimborso richiesto

2.1. Abbattimento di suini nella provincia di Nuoro

NUORO (1)					
-----------	--	--	--	--	--

(1) Indicare anche il numero totale di suini vivi nella provincia di Nuoro (eventualmente stima).

2.2. Abbattimento di suini e distruzione delle loro carni nelle altre province

ALTRE PROVINCE					
----------------	--	--	--	--	--

2.3. Indennizzo immediato e totale dei proprietari

NUORO					
ALTRE PROVINCE					
TOTALE					

ALLEGATI 2.4-2.5

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19.. in base all'articolo 2, punto 1, lettere c) e d), della decisione 80/1097/CEE

ERADICAZIONE

2.4. Pulizia, disinsettizzazione, disinfezione e derattizzazione delle aziende

(in Lit)

1	2	3	4	5	6
Province	Natura delle spese	Numero di aziende trattate	Costi totali	Spese dello Stato membro imputabili al FEAOG	Rimborso richiesto
NUORO					
ALTRE PROVINCE					
TOTALE					

2.5. Individuazione sierologica

1	2	3	4	5	6
Province	Numero di aziende trattate	Numero di individuazioni effettuate	Costi totali	Spese dello Stato membro imputabili al FEAOG	Rimborso richiesto
NUORO					
ALTRE PROVINCE					
TOTALE					

ALLEGATI 3.1 - 3.3

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19.. in base all'articolo 2, punto 2, lettere d), e), f),
della decisione 80/1097/CEE

PREVENZIONE DELLA MALATTIA

(in Lit)

1	2	3	4	5	6
Province	Natura delle spese	Numero di casi trattati	Costi totali dell'operazione	Spese dello Stato membro imputabili al FEAOG	Rimborso richiesto

3.1. Studio entomologico

NUORO					
ALTRE PROVINCE					
Totale parziale					

3.2. Lotta contro gli ectoparassiti

NUORO					
ALTRE PROVINCE					
Totale parziale					

3.3. Disinfezione e disinsettizzazione dei mezzi di trasporto

NUORO					
ALTRE PROVINCE					
Totale parziale					
TOTALE					

ALLEGATO 4.1

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19.. in base all'articolo 2, punto 3, lettere a) e c), della decisione 80/1097/CEE

RINNOVO E RIPOPOLAMENTO (NUORO)

Rinnovo o edificazione d'installazioni di ricovero e ripopolamento progressivo delle installazioni approvate

(in Lit)

1	2	3	4	5	6	7	8
Natura dell'azione	Numero di beneficiari (1)	Totale degli investimenti rimborsabili	Importo dei prestiti sovvenzionati	Importo degli aiuti a carico dello Stato membro		Rimborso richiesto	
				in conto capitale	in conto interessi	in conto capitale	in conto interessi
— INSTALLAZIONI ESISTENTI — aiuti per fabbricati — aiuti per acquisto di animali riproduttori							
Totale parziale I							
— NUOVE INSTALLAZIONI — aiuti per fabbricati — aiuti per acquisto di animali riproduttori							
Totale parziale II							
TOTALE GENERALE I + II							

(1) Allegare un elenco dei numeri di codice dei vari beneficiari e indicare la qualifica di questi ultimi in base alla suddivisione che figura nel «Programma di eradicazione della peste suina africana in Sardegna», approvata con disposizione presidenziale n. del

Totale del rimborso richiesto

ALLEGATO 5.1

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19.. in base all'articolo 2, punto 4, lettera a), della decisione 80/1097/CEE

RISTRUTTURAZIONE E CONTROLLO

Sistemazione delle installazioni di ricovero esistenti

(in Lit)

1	2	3	4	5	6	7	8
Province	Numero di beneficiari (1)	Totale degli investimenti rimborsabili	Importo dei prestiti sovvenzionati	Importo degli aiuti a carico dello Stato membro		Rimborso richiesto	
				in conto capitale	in conto interessi	in conto capitale	in conto interessi
NUORO							
ALTRE PROVINCE							
TOTALE							

(1) Allegare un elenco dei numeri di codice dei vari beneficiari (sia privati che cooperative) e indicarne la qualifica in base alla suddivisione che figura nel «Programma di eradicazione della peste suina africana in Sardegna», approvata con disposizione presidenziale n. del

Totale del rimborso richiesto

ALLEGATI 5.2 - 5.4

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19.. in base all'articolo 2, punto 4, lettere b), c), d),
della decisione 80/1097/CEE

RISTRUTTURAZIONE E CONTROLLO

(in Lit)

1	2	3	4	5
Province	Numero di controlli effettuati	Costi totali dell'operazione	Spese dello Stato membro imputabili al FEAOG	Rimborso richiesto

5.2. Controllo sanitario

NUORO				
ALTRE PROVINCE				
Totale parziale				

5.3. Controllo sierologico

NUORO				
ALTRE PROVINCE				
Totale parziale				

5.4. Controllo dei suidi selvatici

NUORO				
ALTRE PROVINCE				
Totale parziale				
TOTALE				

ALLEGATO 6**Somme recuperate nel 19..****SOMME RECUPERATE SUGLI AIUTI CONCESSI IN VIRTÙ DELLA DECISIONE
80/1097/CEE***(in Lit)*

Numero di codice del beneficiario	Importo recuperato	Importo da detrarre dal contributo comunitario	Misure in questione (tipo di aiuto) e motivo del recupero	Numero di codice delle comunicazioni effettuate a norma del regolamento (CEE) n. 283/72
TOTALE				

L'invio della presente tabella non dispensa dalla presentazione dei documenti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agraria comune, nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore.

Qualora il recupero sia dovuto a un'irregolarità notificata a norma del regolamento sopra citato, occorre indicare il numero di codice con cui si è provveduto alla notifica di detta irregolarità.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1983****relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle associazioni di produttori ed alle relative unioni nel settore del cotone****(83/465/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le domande di rimborso, che gli Stati membri sono tenuti a presentare al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, devono recare una serie di dati che consentano di esaminare la conformità delle spese con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 389/82 e con i programmi relativi allo sviluppo e alla razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del cotone, approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento;

considerando che, ai fini di un controllo efficace, gli Stati membri devono tenere i documenti giustificativi a disposizione della Commissione per un periodo di tre anni dal versamento dell'ultimo rimborso;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le domande di rimborso di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 389/82

devono essere presentate conformemente alle tabelle riprodotte negli allegati.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, unitamente alla prima domanda di rimborso, i testi delle disposizioni nazionali d'applicazione e di controllo e delle istruzioni amministrative, nonché i formulari e tutti gli altri documenti relativi all'esecuzione amministrativa dell'azione in oggetto.

Articolo 2

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun beneficiario, per un periodo di tre anni dal versamento dell'ultimo rimborso, tutti i documenti giustificativi o la relativa copia certificata conforme di cui sono in possesso e in base ai quali sono stati decisi gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 389/82, nonché i fascicoli completi dei beneficiari.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1982, pag. 1.

ALLEGATO I

**Domanda di rimborso delle spese sostenute durante l'anno in base al regolamento (CEE)
n. 389/82**

TABELLA RIEPILOGATIVA

Natura della misura	Numero di associazioni di produttori e relative unioni	Aiuti imputabili versati dallo Stato membro	Rimborsi richiesti al FEAOG
AIUTI DI AVVIAMENTO (totale allegato 3.1)			
AIUTI AGLI INVESTIMENTI (totale allegato 4.1)			
TOTALE			
RECUPERI (totale allegato 5)			
TOTALE			
Acconto eventualmente già versato dal FEAOG			
Saldo da rimborsare			

Timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO 2

(da presentare unitamente alla prima domanda di rimborso da parte delle associazioni di produttori o relative unioni)

Informazioni fornite dagli Stati membri concernenti le associazioni di produttori e le relative unioni a norma delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento (CEE) n. 389/82)

Stato membro

— Numero d'ordine (1)

— Associazione di produttori o unione di associazioni di produttori (nome e indirizzo)

.....

— Data di costituzione o di fusione

— È confermato che la data di riconoscimento, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 389/82, è la seguente

1. Come sono soddisfatti gli obblighi di cui agli articoli seguenti del regolamento (CEE) n. 389/82:

— articolo 1, paragrafo 1, primo trattino

in particolare, ettari coltivati per aderenti e quantitativi venduti per aderenti

— articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino

— articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d)

— articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

— articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

— articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

— articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

— articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

— articolo 2, paragrafo 2

2. Eventualmente, quantitativi per i quali gli aderenti sono autorizzati dall'associazione o dall'unione a provvedere essi stessi alla commercializzazione

3. Eventualmente, quali sono gli aiuti supplementari previsti o già concessi all'associazione o all'unione a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 389/82?

4. In caso di fusione a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), in quale misura la nuova organizzazione consente di meglio raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 389/82?

(1) Numerazione continua.

ALLEGATO 3.1**Domanda di rimborso a norma del titolo I del regolamento (CEE) n. 389/82****AIUTI DI AVVIAMENTO**

Numero	Associazione di produttori o unione di associazioni di produttori	Importo dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 6, del regolamento (CEE) n. 389/82
Aiuti relativi al primo anno successivo alla data del riconoscimento		
Aiuti relativi al secondo anno successivo alla data del riconoscimento		
Aiuti relativi al terzo anno successivo alla data del riconoscimento		
TOTALE		
Importo da rimborsare		

RIPARTIZIONE REGIONALE

Unità amministrativa	Numero di associazioni e unioni riconosciute	Aiuto totale	Importo da rimborsare
TOTALE			

ALLEGATO 3.2

Tabella relativa all'aiuto di avviamento concesso alle associazioni di produttori o alle relative unioni a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 6, del regolamento (CEE) n. 389/82

Numero d'ordine ⁽¹⁾

Associazione di produttori o unione

.....

Data di riconoscimento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 389/82

Si tratta di un'associazione/unione:

- di nuova costituzione
- già esistente prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 389/82
- risultante da una fusione di organizzazioni preesistenti, già conformi alle condizioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 389/82.

Numero di aderenti, e volume annuo di produzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 389/82

Importo dell'aiuto concesso

Data di concessione dell'aiuto

Aiuto concesso a titolo del anno successivo alla data del riconoscimento

CALCOLO DELL'AIUTO

Anno	Volume ⁽²⁾ annuo commercializzato	Prezzi medi ⁽²⁾	Valore dei prodotti ⁽²⁾	Aiuto ⁽²⁾ massimo basato sul valore dei prodotti (colonna 4)	Spese di costituzione e di funzionamento amministrativo a norma del regolamento (CEE) n. 2084/80	di cui: spese supplementari a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 389/82	Spese relative alla costituzione secondo l'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 389/82	Aiuto massimo in base a spese indicate nelle colonne 6-8	Importo dell'aiuto concesso
	ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 389/82								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

⁽¹⁾ Numerazione continua.

⁽²⁾ Soltanto per le associazioni di produttori.

Si conferma che:

- l'associazione o l'unione summenzionata persegue l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e soddisfa tutte le condizioni prescritte all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 389/82;
- il valore dei prodotti commercializzati è calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 389/82;
- l'importo delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo di cui all'articolo 4, paragrafi 2, lettera b), e 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 389/82 è stato determinato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2084/80 e approvato dalle competenti autorità dello Stato membro;
- per l'associazione o l'unione costituita prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 389/82, gli aiuti sono concessi soltanto a concorrenza delle spese supplementari determinate dall'adattamento alle condizioni previste all'articolo 2 di detto regolamento;
- l'associazione o l'unione costituita da organizzazioni preesistenti già conformi alle condizioni del regolamento (CEE) n. 389/82:
 - risulta da una fusione che consenta di meglio raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento;
 - ha beneficiato di un aiuto limitato alle spese inerenti alla sua costituzione;
- i beneficiari sono informati in modo appropriato dell'aliquota degli stanziamenti proveniente dalla Comunità (una nota d'informazione sulla relativa procedura è allegata alla presente domanda).

Timbro e firma dell'autorità competente

*ALLEGATO 4.1***Domanda di rimborso a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 389/82****AIUTI AGLI INVESTIMENTI**

Numero d'ordine	Organizzazione di produttori	Importo dell'aiuto concesso ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 389/82
TOTALE Importo da rimborsare		

RIPARTIZIONE REGIONALE

Unità amministrativa	Numero di associazioni e relative unioni riconosciute	Aiuto totale	Importo da rimborsare
TOTALE			

ALLEGATO 4.2**Tabella relativa all'aiuto agli investimenti concesso alle associazioni di produttori o relative unioni a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 389/82**

Numero d'ordine ⁽¹⁾

Associazione di produttori o unione di associazioni di produttori

.....

Data di riconoscimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 389/82

.....

Numero di aderenti

Volume annuo di produzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 389/82 tonnellate

Data di concessione dell'aiuto

RIPARTIZIONE DEI COSTI D'INVESTIMENTO ⁽²⁾

Tipo di spese ⁽³⁾	Spese effettuate	Aiuti pagati per Stato membro
	Importo del rimborso richiesto	

(1) Numerazione continua.

(2) Precisare i costi relativi alle varie finalità ossia il raccolto, la sgranatura, il magazzinaggio e il condizionamento.

(3) Per esempio, spese d'acquisto di una macchina, spese di costruzione, ecc.

Si conferma che gli investimenti di cui sopra:

- sono necessari all'applicazione delle regole comuni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e alla commercializzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 389/82;
- sono destinati a essere utilizzati dall'associazione o dall'unione o in comune dai rispettivi aderenti;
- si inquadrano nei programmi approvati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 389/82;
- sono stati intrapresi dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 389/82.

L'associazione o l'unione summenzionata persegue l'obiettivo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, e soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 389/82.

I beneficiari saranno informati in modo appropriato dell'aliquota di stanziamenti provenienti dalla Comunità (una nota d'informazione sulla procedura prevista è allegata alla presente domanda).

Timbro e firma dell'autorità competente

Scheda complementare

ALLEGATO 4.3

Investimenti a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 389/82

1. Beneficiario
- 1.1. Nome e indirizzo
- 1.2. Area geografica cui si estendono le attività
- 1.3. Superficie totale per ciascun aderente, piantata a cotone, e produzione totale prima e dopo la realizzazione del progetto
- 1.4. Quantità commercializzata tramite l'associazione o l'unione prima e dopo la realizzazione del progetto
- 1.5. Capacità prima e dopo la realizzazione del progetto:
 - raccolto meccanico
 - sgranatura
 - magazzinaggio
 - condizionamento.
2. Investimenti previsti
- 2.1. Localizzazione del progetto
- 2.2. Descrizione dei fabbisogni cui deve soddisfare il progetto
- 2.3. Descrizione delle attrezzature esistenti
- 2.4. Descrizione generale e tecnica degli investimenti previsti
- 2.5. Stima dei costi totali
- 2.6. Inizio della realizzazione e termine previsto
- 2.7. Parte già realizzata
3. Finanziamento previsto
- 3.1. Contributo del beneficiario
- 3.2. Contributo dello Stato membro
- di cui: rimborso da parte del FEAOG
4. Miglioramenti previsti
- 4.1. Miglioramento delle strutture a livello:
 - dell'offerta
 - della commercializzazione
 - della standardizzazione e della qualità.
- 4.2. Effetto sul reddito delle aziende agricole aderenti all'associazione o all'unione.

ALLEGATO 5

Recuperi effettuati durante l'anno . . . per gli aiuti versati a norma del regolamento (CEE) n. 389/82

1	2	3	4	5
Numero di codice o nome e indirizzo del beneficiario	Aiuti imputabili recuperati	Importo da detrarre dal contributo FEAOG	Misura interessata (tipo di aiuto) e motivi del recupero	Eventualmente, numero di codice della comunicazione a norma del regolamento (CEE) n. 283/72 ⁽¹⁾
TOTALE				

⁽¹⁾ La presentazione della tabella non esclude l'invio dei documenti previsti dagli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 283/72 concernente le irregolarità e il recupero delle somme indebitamente versate nel quadro del finanziamento della politica agraria comune e l'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore. Conseguentemente, se il recupero riguarda un caso di irregolarità comunicato a norma del suddetto regolamento, dev'essere menzionato il numero che contrassegna il caso comunicato.

Timbro e firma dell'autorità competente

QUARANTATREESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1983****che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali****(83/466/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla quarantaduesima direttiva 83/266/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che alcuni additivi appartenenti ai gruppi dei coccidiostatici e dei conservanti, finora ammessi per taluni impieghi su scala nazionale, sono stati ampiamente sperimentati; che, sulla base degli studi effettuati e dell'esperienza acquisita, questi additivi possono essere utilizzati, per gli impieghi previsti, in tutta la Comunità;

considerando che nuovi impieghi dell'antibiotico «Avoparcina» sono stati sperimentati con successo in alcuni Stati membri; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questi nuovi impieghi, almeno su scala nazionale, nell'attesa che siano ammessi su scala comunitaria;

considerando che lo studio dei vari additivi elencati nell'allegato II e che possono, conseguentemente, essere autorizzati a livello nazionale non è ancora terminato; che occorre quindi prorogare, per un periodo determinato, la validità dell'autorizzazione delle sostanze in causa;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come segue:

1. All'allegato I:

a) nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»:

aa) alla voce E 755 «Metilcloropindolo», l'indicazione «3 giorni» che figura nella colonna «Altre disposizioni» per quanto riguarda i polli da ingrasso e le galline faraone è sostituita dall'indicazione «5 giorni».

bb) la voce E 757 «Monensin sodico» è completata come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 18.

Numero CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
			«Tacchini	16 settimane	90	100	Somministrazione vietata almeno 3 giorni prima della macellazione»

cc) è aggiunta la voce seguente:

Numero CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
«E 763	Lasalocid-sodico	$C_{34}H_{35}O_8Na$	Polli da ingrasso		75	125	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione»

b) nella parte G «Agenti conservanti», è aggiunta la voce seguente:

Numero CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
«E 240	Formaldeide		suini	6 mesi			Latte scremato: tenore massimo 600 ppm»

2. All'allegato II:

a) nella parte A «Antibiotici»:

aa) la voce n. 22 «Avoparcina» è completata come segue:

Numero CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'auto-rizzazione
					ppm dell'alimento completo			
			«Vitelli	6 mesi	20	40	Alimenti per l'allattamento	30 novembre 1984
			Bovini da ingrasso	—	15	45		Indicare nelle istruzioni per l'uso: — per gli alimenti complementari la dose massima nella razione giornaliera non deve superare: — per 100 kg di peso animale: 155 mg — oltre i 100 kg: aggiungere 6,5 mg per ogni 10 kg supplementari di peso animale

- bb) la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del 30 novembre 1984 per la voce n. 25 «Nosieptide».
- b) nella parte B «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»:
- aa) la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del 30 novembre 1984 per le voci seguenti:
- n. 6 Nicarbazina,
n. 19 Nifursol,
n. 22 Alofuginone;
- bb) la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del 30 giugno 1984 per le voci seguenti:
- n. 20 Amprolio/sulfachinossalina/etopabato [miscela di 18 parti di (a), 10,8 parti di (b) e 0,9 parti di (c)],
n. 21 Amprolio/sulfachinossalina/etopabato/pirimetamina [miscela di 20 parti di (a), 12 parti di (b), 1 parte di (c) e 1 parte di (d)];
- c) nella parte D «Agenti conservanti»
- aa) la formulazione della voce n. 5 è sostituita della seguente:

Numero CEE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					ppm dell'alimento completo			
«5	Formaldeide		Tutte le specie animali				Tutti gli alimenti, salvo il latte scremato per suini fino a 6 mesi	30 novembre 1984»

- bb) la data del 30 novembre 1983 che figura sulla colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del 30 novembre 1984 per le voci seguenti:
- n. 16 Nitrito di sodio (E 250),
n. 19 1,2 Propanediol;
- d) nella parte G «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti», la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del 30 novembre 1984 per le voci seguenti:
- n. 1 Bentonite e montmorillonite,
n. 2 Vermiculite,
n. 3 Argille coalitiche, esenti da amianto,
n. 4 Miscele naturali di steatite e di clorite, esenti da amianto, diverse dalla miscela E 554.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1, punto 1, entro e non oltre il 1° dicembre 1983. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAER
Membro della Commissione